



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**AREA RISORSE IMMOBILIARI E
STRUMENTALI**
Servizio Tecnico
Ufficio Facility & Energy Management

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

***ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART. 59
D.LGS 36/2023 E S.M.I. PER LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO GLI STABILI
UNIVERSITARI DURATA 36 MESI.***

LOTTO 2: SEDI DI COMO

CIG B6497147E5



Indice

PARTE PRIMA: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI	4
1 NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	4
1.1 Oggetto dell'accordo quadro.....	4
1.2 Luogo di esecuzione delle prestazioni	4
1.3 Durata dell'accordo quadro.....	5
1.4 Importo dell'accordo quadro	5
1.5 Modalità di aggiudicazione del singolo contratto attuativo	6
2 TERMINI PER L'ESECUZIONE	6
2.1 Consegna dei lavori	6
2.2 Tempo utile per l'esecuzione dei lavori.....	7
2.3 Programma dei lavori.....	7
2.4 Penali	7
3 DISCIPLINA ECONOMICA.....	8
3.1 Anticipazione.....	8
3.2 Pagamenti.....	8
3.3 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo.....	9
4 CONTABILIZZAZIONE LAVORI	10
5 CAUZIONI E GARANZIE.....	10
6 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....	10
6.1 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	10
7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	11
7.1 Norme generali di sicurezza	11
7.2 Sicurezza sul luogo di lavoro.....	11
7.3 Piano operativo di sicurezza.....	11
8 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	12
8.1 Subappalto	12
8.2 Responsabilità in materia di subappalto	12
8.3 Pagamento dei subappaltatori.....	12
9 CONTROVERSIE	12
9.1 Accordo bonario.....	13
9.2 Definizione delle controversie	13
9.3 Risoluzione e recesso del contratto - esecuzione d'ufficio dei lavori.....	13



10	DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	13
10.1	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	13
10.2	Termini per l'accertamento della regolare esecuzione.....	14
11	NORME FINALI	14
1.	Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	14
4.	Custodia del cantiere	16
5.	Tracciabilità dei flussi finanziari	16
6.	Spese contrattuali, imposte, tasse	17
	PARTE SECONDA: CARATTERISTICHE DEI LAVORI.....	18
1	DESCRIZIONE DEI LAVORI	18
1.1	Personale tecnico impiegato: "Responsabile della commessa"	18
1.2	Personale per l'esecuzione dei lavori	19
2	DISPOSIZIONI PRATICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	20
2.1	Modalità di richiesta, autorizzazione e contabilizzazione degli interventi.....	20
2.2	Documenti da fornire all'Ufficio Facility & Energy Management al termine di ogni intervento	21
3	CONTABILITÀ.....	21
4	APPLICAZIONE DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI	22
5	SICUREZZA	23
6	AREA DI INTERVENTO E PERSONALE ADDETTO (SPECIFICHE ED OBBLIGHI)	24

PARTE PRIMA: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

1 NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1.1 Oggetto dell'accordo quadro

1. Il presente accordo quadro ha ad oggetto l'esecuzione dei lavori di tinteggiatura e di ulteriori opere corollarie nell'ambito dell'ordinaria manutenzione da eseguirsi sui beni immobili dell'Università degli Studi dell'Insubria – Lotto 2: Sedi di Como.
2. L'affidamento dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro avverrà ad insindacabile discrezione dell'Università, senza obblighi per quest'ultima, con riguardo al numero, alla tipologia di lavorazione in funzione delle future esigenze derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare.
3. Le prestazioni oggetto di specifico contratto attuativo non sono predeterminate nel numero e nella tipologia, potranno essere aggiudicate al Contraente ad insindacabile discrezione dell'Università, durante il corso di validità dell'Accordo Quadro e nei limiti della somma complessiva e per l'intera durata dell'Accordo stesso.
4. Sono compresi nell'Accordo e nei conseguenti appalti specifici tutti i lavori e la fornitura di tutti i materiali occorrenti, inerenti opere da tinteggiatore, per l'ordinaria manutenzione dei beni immobili dell'Università degli Studi dell'Insubria, secondo le caratteristiche prescritte nel presente documento, come eventualmente integrato in sede di contratto attuativo.
5. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Documento, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai singoli ordini di lavoro e delle quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

1.2 Luogo di esecuzione delle prestazioni

1. Il dettaglio degli immobili compresi nel Lotto 2 (sedi di Como) e la loro localizzazione sono riportati di seguito:

n.	SEDE	EDIFICIO	CODIFICA	VIA	N.
1	COMO	DISUIT	CO.BOSSI	VIA ORIANI	7
2	COMO	MANICA LUNGA	CO.MANICA.LUNGA	VIA REGINA TEODOLINDA	37
3	COMO	SANTA TERESA	CO.S.TERESA	PIAZZA SANTA TERESA	5
4	COMO	ANELLO	CO.ANELLO	VIA VALLEGGIO	11
5	COMO	CUBO	CO.CUBO	VIA VALLEGGIO	9
6	COMO	BOMBOLARIO	CO.BOMBOLARIO	VIA VALLEGGIO	11
7	COMO	PIAZZA	CO.PIAZZA	VIA VALLEGGIO	11
8	COMO	AUTORIMESSA	CO.PIAZZA	VIA VALLEGGIO	11
9	COMO	TORRE	CO.TORRE	VIA VALLEGGIO	11

2. I lavori di manutenzione riguardano, oltre che i beni immobili principali, anche le accessioni e pertinenze.
3. Tale elenco potrà subire variazioni in aumento o diminuzione a seconda delle modifiche della consistenza patrimoniale dell'Università degli Studi dell'Insubria.

4. I lavori potranno interessare contemporaneamente più edifici, senza che questo sia motivo di eccezioni o di richiesta di maggiori compensi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.

1.3 Durata dell'accordo quadro

1. L'Accordo Quadro avrà durata di 36 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, o dal verbale di avvio in caso di urgenza e comunque sino all'esaurimento dell'importo complessivo nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti.
2. Pertanto, considerata la non prevedibilità del numero e del valore dei lavori da ordinare, qualora l'importo complessivo dell'Accordo Quadro si esaurisse prima della sua scadenza, l'Accordo sarà anticipatamente chiuso.
3. Parimenti, poiché il corrispettivo è determinato dalla contabilizzazione delle prestazioni effettivamente ordinate nel periodo di validità, qualora alla scadenza fosse raggiunto un importo inferiore, la stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio ed entro 30 giorni dalla scadenza, di esercitare l'opzione di rinnovo dell'accordo alle medesime condizioni per ulteriori 12 mesi ovvero un termine inferiore rapportato all'importo residuo disponibile e l'aggiudicatario si obbliga ad accettare ed eseguire le prestazioni che verranno richieste sino all'esaurimento dell'importo massimo dell'accordo quadro.
4. L'Università si riserva la facoltà di effettuare la consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 50 comma 6 del Codice dei Contratti. Il singolo lavoro deve essere eseguito nel rispetto degli ordini e delle disposizioni che saranno stabilite nel contratto attuativo.
5. I Contratti potranno essere assegnati fino all'ultimo giorno di validità dell'Accordo e la relativa durata sarà precisata negli stessi: conseguentemente, un intervento potrà completarsi anche oltre la durata dell'Accordo senza che l'Appaltatore possa avanzare nulla di più di quanto contrattualmente pattuito.

1.4 Importo dell'accordo quadro

1. L'importo complessivo presunto del Lotto 2 presente accordo quadro è stimato in euro € 180.000,00 oltre IVA e oneri di legge. Non è previsto un minimo garantito. Gli interventi oggetto del presente accordo quadro, come meglio definiti nella Parte II del presente CSA, sono da eseguirsi su richiesta sulla base dei prezzi contrattuali desumibili dal Prezzario regionale dei lavori pubblici di Regione Lombardia "Prezzario regionale dei lavori pubblici- edizione 2024" e successivi aggiornamenti durante il corso del contratto, al netto del ribasso offerto in sede di gara. A prescindere dal ribasso percentuale offerto, l'importo del contratto dell'accordo quadro in ogni caso corrispondente all'importo a base d'asta.

Oggetto	Importo oltre IVA
Base d'asta (di cui stimati € 96.030,00 per costi della manodopera)	174.600,00 €
Stima costi della sicurezza non soggetti a ribasso	5.400,00 €
Opzione ex art. 120 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023	0 €
Opzione quinto d'obbligo ex art.120 co. 9 del D.Lgs. 36/2023	0 €
VALORE COMPLESSIVAMENTE STIMATO	180.000,00 €

2. Non potendo prevedere l'effettiva quantità dei lavori richiesti, l'importo è stato stimato in ragione dei dati storici per prestazioni analoghe e la stipula dell'accordo non comporta l'impegno da parte della stazione Appaltante all'esaurimento dell'intero ammontare dell'appalto.
3. L'importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le prestazioni, spese accessorie, oneri, indennità, assicurazioni di ogni specie, manodopera, mezzi d'opera, trasporto e quanto occorre per eseguire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni del presente Capitolato.
4. Nell'importo sono compresi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso come di volta in volta quantificati per ciascun contratto attuativo.

5. Nell'importo sono, inoltre, compresi i costi della manodopera non soggetti a ribasso come di volta in volta quantificati per ciascun contratto attuativo. È fatta salva la possibilità che il ribasso offerto coinvolga anche il costo della manodopera in quanto derivante da una più efficiente organizzazione aziendale.

1.5 Modalità di aggiudicazione del singolo contratto attuativo

1. La stipula dell'Accordo Quadro non vincola la Stazione Appaltante alla conclusione di contratti attuativi, che saranno sottoscritti tra le parti con scrittura privata. Qualora l'importo dei singoli ordini sia inferiore a € 40.000,00 il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
2. Nei singoli contratti attuativi verranno stabiliti, l'oggetto degli interventi da eseguire, la descrizione delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera, i luoghi interessati dagli interventi, l'importo presunto degli stessi, con indicazione delle quote riferite alla sicurezza laddove previste, il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun intervento, i termini utili per l'esecuzione degli stessi, nonché i documenti previsti in materia di sicurezza.
3. Il Contraente dovrà essere in grado di realizzare anche più lavori simultaneamente.
4. Il limite per cui un Contraente può rifiutare un nuovo lavoro sono 3 lavori attivi simultanei affidati nell'ambito del presente Accordo Quadro.
5. L'Università si impegna a non richiedere l'attivazione di contratti attuativi di importo inferiore a € 10.000,00 + IVA. Possono concorrere al raggiungimento dell'importo minimo anche più interventi di importo unitario inferiore, purché i preventivi siano stati approvati dal DL e visti dal RUP. Per interventi di importo unitario superiore ad € 40.000,00 dovrà essere sottoscritto un contratto attuativo dedicato.
6. L'attivazione di ciascun contratto attuativo avverrà secondo le seguenti fasi:
 - i. Richiesta di preventivo per uno o più interventi mediante le modalità specificate nella parte II del presente CSA;
 - ii. Analisi del preventivo da parte del Direttore dei Lavori con il supporto dei Direttori Operativi dell'Ufficio Energy e Facility Management. I preventivi devono essere approvati dal DL e riportare l'apposizione del visto da parte del RUP;
 - iii. Al raggiungimento dell'importo minimo di € 10.000,00, anche mediante più interventi di importo unitario inferiore, viene concluso e sottoscritto dalle parti il contratto attuativo, che riporterà i contenuti di cui al comma 2 del presente articolo.
 - iv. Approvazione del preventivo e trasmissione ordinativo di lavoro al Contraente con le modalità indicate nella parte II del presente CSA.

2 TERMINI PER L'ESECUZIONE

2.1 Consegna dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione formale del relativo contratto attuativo, salvo l'ipotesi di cui al precedente art. 1.3 comma 4.
2. Ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato II.14 al Codice, il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna degli edifici oggetto dei lavori da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto attuativo, previa convocazione dell'appaltatore con un congruo preavviso.
3. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale.
4. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna, sottoscritto dalle parti, al RUP.

5. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la Stazione appaltante:
 - a) può risolvere il contratto per inadempimento dell'appaltatore, incamerando la cauzione;
 - b) oppure, in alternativa, può fissare un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione;
6. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera a) o, se concesso, il nuovo termine differito di cui alla lettera b), è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la garanzia di cui all'articolo 6.1, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della garanzia, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore.
7. Essendo stati verificati i requisiti prima della stipula dell'Accordo Quadro, è autorizzata, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., l'esecuzione anticipata del contratto attuativo, anche prima della stipula dello stesso.
8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. In tal caso, se la Stazione appaltante:
 - a) accoglie l'istanza di recesso, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'art.3 dell'Allegato II.14;
 - b) non accoglie l'istanza di recesso e procede tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal comma 14 dell'Allegato II.14.
 - c) sospende la consegna per cause diverse dalla forza maggiore, dopo il suo inizio, per più di 60 (sessanta) giorni, trovano applicazione quanto disposto alle lettere a) e b); nessuna conseguenza nel caso la predetta sospensione cessi entro il citato termine.

2.2 Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare ogni lavoro richiesto verrà specificato nella relativa richiesta inoltrata all'aggiudicatario con riferimento al singolo contratto attuativo.
2. L'Appaltatore è tenuto a dare compiutamente ultimati i lavori nei termini prescritti.
4. Per le sospensioni e le proroghe si rimanda inoltre all'art. 121 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

2.3 Programma dei lavori

1. L'impresa dovrà presentare prima dell'inizio dei singoli interventi il programma esecutivo delle opere corredato da preventivo da sottoporre all'approvazione del DL, che la valuta con il supporto dei Tecnici dell'Ufficio Facility & Energy Management in qualità di Direttori Operativi, mediante la procedura descritta nella parte seconda del presente documento.

2.4 Penali e premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1,5% dell'importo del contratto attuativo. Le penali non possono superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.
2. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
3. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
4. Ai sensi dell'articolo 126 comma 2 del Codice qualora l'ultimazione degli interventi avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito, è riconosciuto, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle opere da parte della Stazione Appaltante, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato

secondo i criteri definiti da ciascun contratto attuativo entro i seguenti parametri:

Scaglione temporale anticipo per singolo intervento	Valore premio
Da 0 a 30 giorni	Euro zero
Oltre 30 giorni	1,5 per mille dell'importo dell'intervento

5. Il premio è corrisposto mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico del singolo contratto attuativo alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

3 DISCIPLINA ECONOMICA

3.1 Anticipazione

1. L'anticipazione del prezzo, di cui all'art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., non può essere riconosciuta e calcolata sull'importo dell'accordo quadro, risultando applicabile alla definizione dei singoli contratti attuativi.
2. Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., la Stazione Appaltante entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9, anticipa il 20% (venti per cento) del valore del contratto attuativo.
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
4. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.
5. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
6. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3.2 Pagamenti

1. Le modalità di pagamento verranno definite nei singoli contratti attuativi, fermo restando che l'importo minimo non può essere inferiore a € 10.000,00 compresi gli oneri della sicurezza se dovuti al netto dello sconto percentuale dichiarato in offerta, sulla base dei prezzi contrattuali desumibili dai prezziari.
2. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all'Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.
3. L'emissione della fattura relativa agli interventi di manutenzione sarà possibile solo dopo che il Direttore Lavori abbia verificato ed accettato la contabilità ai sensi dell'art.12 comma 6 dell'All.II.14 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.
4. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. Questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
5. Le fatture elettroniche, indirizzate all'Ufficio Facility & Energy Management dovranno fare riferimento al

seguinte codice univoco ufficio (codice IPA), così censito su www.indicepa.it: 7PLP8B;

6. Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo CIG derivato, nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall'Ateneo finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.
7. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti "Split payment" previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l'IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall'Ateneo all'Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura "Scissione dei pagamenti".
8. Ogni pagamento è, inoltre, subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
 - b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, la Stazione appaltante sospende il pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio.
9. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice, nel caso in cui il personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, subisca ritardi nel pagamento delle retribuzioni, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso tale termine senza esito e senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

3.3 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Qualora si verificano particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'intervento inserito in ciascun contratto attuativo in misura superiore al 3 per cento dell'importo complessivo si procederà alla revisione dell'importo del contratto attuativo su richiesta dell'aggiudicatario sulla base delle variazioni sulla base degli indici sintetici, individuati al momento della stipula del contratto attuativo medesimo, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a), del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. La variazione sarà determinata prendendo come riferimento l'ultimo indice disponibile alla data di ricezione della richiesta di revisione e l'indice del mese dell'anno di effettivo inizio delle prestazioni contrattuali (o dell'eventuale ultima revisione applicata).
2. La revisione verrà riconosciuta nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3%, in relazione alle prestazioni da eseguire.
3. I nuovi prezzi saranno applicati alle prestazioni svolte successivamente all'accoglimento della revisione, non sono ammesse revisioni con effetto retroattivo.
4. Nel caso di variazione in misura superiore al 3% dell'importo complessivo, il Responsabile Unico di Progetto attiverà automaticamente la clausola di revisione dandone comunicazione all'impresa, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest'ultima.
5. Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna controdeduzione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà all'applicazione dei nuovi prezzi e nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3%, alle

prestazioni svolte successivamente alla definizione della revisione.

4 CONTABILIZZAZIONE LAVORI

1. La contabilizzazione dei lavori verrà effettuata in conformità all'art. 12 dell'Allegato II.14 del Codice, per ogni singolo contratto attuativo.
2. Nello specifico, la contabilizzazione dei lavori a misura verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi "Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche ed. 2024 di Regione Lombardia" e successivi aggiornamenti, depurati del ribasso contrattuale utilizzando prioritariamente le voci per opere compiute.
3. L'importo relativo agli oneri per la sicurezza comprende i soli rischi interferenziali, essendo gli altri oneri totalmente a carico dell'aggiudicatario. Tale importo non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
4. Nella contabilizzazione dei lavori si precisa che nel calcolo delle ore di manodopera impiegate non saranno conteggiate le ore di viaggio.

5 CAUZIONI E GARANZIE

1. Prima della stipula dell'accordo quadro l'Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento di danni derivati dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
2. La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo presunto dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
3. La garanzia deve permanere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto attuativo del presente Accordo Quadro e comunque non oltre 12 mesi dall'ultimazione delle prestazioni di tale contratto. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
4. La cauzione definitiva dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.
5. Lo svincolo della cauzione è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
6. Lo svincolo verrà disposto dall'Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto attuativo del presente Accordo Quadro.
7. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, ai sensi dell'art. 117, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

6 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

6.1 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non

previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- a) desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 41 del codice, ove esistenti;
- b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Per il calcolo dei nuovi prezzi si dovrà procedere secondo quanto riportato nella scheda di calcolo del Nuovo Prezzo (NP) elaborata secondo lo schema tipo allegato.

Anche ai nuovi prezzi deve essere applicato lo sconto offerto in sede di gara, come specificato nella scheda allegata.

7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

7.1 Norme generali di sicurezza

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free».

7.2 Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 97 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

7.3 Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'affidamento di ciascun contratto attuativo e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Responsabile del procedimento o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza generale per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D. Lgs. 81/08 e s.m.i., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni, nonché integrato con specifiche schede relative ai singoli interventi laddove necessario.
2. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
3. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il piano operativo di sicurezza non è

necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

4. Nel caso in cui le opere vengano eseguite all'interno dei luoghi di lavoro già utilizzati dalla Stazione Appaltante e/o in strutture nelle quali operano i lavoratori di quest'ultima, nelle quali le attività didattiche e di ricerca non possono essere interrotte, la Stazione Appaltante informerà l'Appaltatore degli eventuali rischi presenti negli ambienti di lavoro, della presenza o assenza del proprio personale e sull'utilizzo di proprie attrezzature e servizi durante l'esecuzione dei lavori.
5. L'Appaltatore, a seguito del programma di lavoro e del piano di sicurezza, dovrà determinare le opportune regole di comportamento e di programmazione degli interventi di prevenzione, nonché vigilare affinché le opere vengano eseguite in sicurezza.
6. Il ripetersi di gravi e ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell'Appaltatore, oltre alla formale costituzione in mora dell'interessato, costituisce causa di risoluzione del contratto.

8 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

8.1 Subappalto

1. Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d).
2. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., previa autorizzazione della Stazione appaltante.
3. È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera, come previsto dal comma 1 dell'art 119 del D. Lgs. 36/2023.
4. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese.
5. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del codice.
6. L'appaltatore provvede a sostituire, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui Capo II "I requisiti di ordine generale" del Titolo IV "I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti" della Parte V "Dello svolgimento delle procedure" del Libro II "Dell'appalto", ai sensi dell'art. 119, comma 10, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

8.2 Responsabilità in materia di subappalto

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
2. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), dell'art. 119 del Codice l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al precedente periodo.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali ed amministrative previste per legge.

8.3 Pagamento dei subappaltatori

1. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 119, comma 11 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

9 CONTROVERSIE

9.1 Accordo bonario

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo del corrispondente contratto attuativo in misura compresa tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il responsabile del progetto, dopo aver acquisito la relazione riservata del Direttore dei Lavori, valuta l'ammissibilità delle riserve e la loro non manifesta infondatezza ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale e si procede secondo quanto disposto dall'art. 210 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. per giungere a una proposta motivata di accordo bonario con l'Appaltatore.
2. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

9.2 Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente paragrafo 10.1 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell'art. 213, comma 2 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. si dichiara che il contratto conseguente all'aggiudicazione definitiva non conterrà clausola compromissoria.
3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

9.3 Risoluzione e recesso del contratto - esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La risoluzione ed il recesso sono regolati dagli artt. 122 e 123 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.
2. Il contratto è altresì risolto in caso violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, o nullità assoluta del contratto perché assenti le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010.
3. Sono altresì causa di risoluzione:
 - il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui all'art 8.3, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

10 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

10.1 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

4. In ciascun contratto attuativo conseguente all'accordo quadro saranno stabiliti i termini di ultimazione dell'esecuzione dei lavori, qualora non già previsto nelle singole richieste di preventivo.
2. Al termine dei lavori dell'impresa appaltatrice il Tecnico referente dell'Ateneo (Direttore Operativo) procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati

eventuali vizi e difformità che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Tecnico referente dell'Ateneo, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal precedente paragrafo 2.4, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

4. Ai sensi dell'art.12 co.6 dell'all.II.14 del Codice, il Direttore dei Lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni dei Direttori Operativi e sottoscrive ogni documento contabile.

10.2 Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Direttore dei Lavori entro tre mesi dalla conclusione delle opere oggetto del singolo contratto attuativo, ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volto a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto.
3. Ai sensi dell'art. 15 comma 3 DM 7 marzo 2018, n. 49 per i lavori di importo inferiore a € 40.000 è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

11 NORME FINALI

1. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti, per quanto di competenza, del RUP/DL in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, a perfetta regola d'arte, richiedendo tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b) ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- d) l'esecuzione di verifiche e quant'altro ritenuto necessario dal RUP/DL;
- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal capitolato;
- f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni del Tecnico referente dell'Ufficio Facility & Energy Management, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti

da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

- g) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del RUP/DL dal Tecnico referente dell'Ufficio Facility & Energy Management; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- h) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- i) l'apprestamento delle opere provvisorie quali ponteggi, passerelle, accessi e comunque di tutte le opere provvisorie di qualsiasi entità occorrenti per garantire la viabilità e mantenere i passaggi pubblici e privati e gli accessi carrai, nonché la realizzazione di eventuali spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.
- j) la vigilanza e guardiania del cantiere, nonché la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, del Committente o di altre ditte), nonché delle opere eseguite ed in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo nel caso di anticipata consegna delle opere.
- k) la prestazione per tutta la durata dell'appalto di personale tecnico che siano costantemente a disposizione del Tecnico referente dell'Ufficio Facility & Energy Management per le sue esigenze di attività di verifica e di controllo sui lavori, nonché di apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati e quanto altro occorrente per eseguire le verifiche e le prove preliminari e quelle di collaudo.
- l) la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisorie.
- m) la riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
- n) Il consentimento del libero accesso al Tecnico referente dell'Ufficio Facility & Energy Management ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro. Tale libero accesso deve intendersi esteso a tutti i tecnici incaricati dalla Stazione Appaltante.
- o) la fornitura di fotografie delle opere nel formato cartaceo e digitale, numero e frequenza prescritti dal Tecnico referente dell'Ufficio Facility & Energy Management.
- p) la pulizia delle opere eseguite e lo sgombero dei materiali di rifiuto nonché la pulizia finale delle strade e degli spazi liberi.
- q) l'adozione di tutti i provvedimenti atti ad evitare il disagio dovuto al sollevamento di polvere in prossimità di edifici esistenti.
- r) l'effettuazione eventuale di turni di operai per il rispetto dei termini contrattuali senza che ciò possa costituire motivo di richiesta per maggiori costi nei confronti del Committente.

- s) la disponibilità giornaliera, per tutta la durata dell'AQ, di un Tecnico di comprovata esperienza per le specializzazioni richieste, il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto all'Ufficio Facility & Energy Management dell'Università e da questo accettato; ugualmente dovrà essere comunicata per iscritto con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso ed accettata, ogni successiva variazione, nonché, all'occorrenza, il nominativo di suo sostituto in possesso dei medesimi requisiti professionali. Il Tecnico dovrà essere dotato, nell'arco delle ore diurne di lavoro, di un mezzo di comunicazione e ricezione ad uso esclusivo e dedicato per le eventuali comunicazioni della Stazione Appaltante ed avrà il compito di interloquire con l'Ufficio Facility & Energy Management.
2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
3. Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come inclusi nel prezzo delle opere, per cui nessun compenso spetta all'Appaltatore neppure nel caso di proroghe del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.
- 4. Custodia del cantiere**
1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
- 5. Tracciabilità dei flussi finanziari**
1. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., sia nei rapporti con la Stazione appaltante, sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese del presente appalto.
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/10 e s.m.i., l'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del citato art. 3 sul quale dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari, nonché i nominativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sul medesimo conto possono operare.
3. L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare all'Amministrazione ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verificano degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.
4. Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/10 e s.m.i. l'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Varese.
5. Ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis) della Legge n. 136/10 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
6. Ogni transazione posta in essere relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice Identificativo Gare (C.I.G.) ed il C.I.G. derivato così come disposto dall'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/10 e s.m.i.
7. Ai sensi dell'art. 3 comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. il contratto di subappalto e i sub contratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/10 e s.m.i.
8. Al fine di effettuare le verifiche disposte dal citato art. 3 comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. l'appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante copia del contratto di subappalto o del subcontratto.



6. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali (bollo e di registrazione del contratto);
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
2. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA) che è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale si intendono IVA esclusa.

PARTE SECONDA: CARATTERISTICHE DEI LAVORI

1 DESCRIZIONE DEI LAVORI

Le attività previste sono quelle ricomprese nel Prezzario Regione Lombardia delle Opere Pubbliche anno 2024 relative ad opere da tinteggiatore- tappezziere.

I singoli contratti attuativi affidati nell'ambito dell'Accordo Quadro avranno oggetto le prestazioni di cui ai seguenti CPV:

- 45442100-8: Lavori di tinteggiatura
- 45442110-1: Lavori di tinteggiatura per edifici
- 45442120-4: Lavori di tinteggiatura e di rivestimento protettivo di strutture
- 45442121-1: Lavori di tinteggiatura di strutture
- 45233221-4: Lavori di verniciatura della segnaletica orizzontale
- 45442180-2: Lavori di ritinteggiatura
- 45432200-6: Lavori di rivestimento di muri e tappezzeria
- 45432210-9: Lavori di rivestimento murale
- 45410000-4: Lavori di intonacatura
- 45421146-9: Installazione di controsoffitti
- 45324000-4: Opere in cartongesso
- 45421000-4: Lavori di falegnameria
- 45421100-5: Installazione di porte, finestre e componenti connesse

Potrà rendersi necessaria la realizzazione di ulteriori opere corollarie alla semplice tinteggiatura/verniciatura quali:

- piccole opere di falegnameria (fornitura e posa zoccolini battiscopa e similari);
- pareti e ribassamenti in cartongesso e controsoffitti modulari in struttura metallica e gesso-fibra;
- rivestimenti vinilici o plastici in genere per zocolature e pavimenti;
- fornitura e posa di coprifili, modanature, elementi paraspigolo o di completamento;
- altre piccole opere di finitura da concordare preventivamente al fine di definirne la competenza;

All'inizio delle attività l'affidatario dovrà fornire alla Stazione appaltante (Ufficio Facility & Energy Management) n° 2 coppie di "mazzette colori" codificate rispettivamente con i sistemi NCS e RAL al fine di identificare univocamente le tonalità delle vernici e delle pitture che verranno preventivamente richieste ed impiegate nel corso degli interventi. Si richiede inoltre di inserire nelle rendicontazioni i codici colori dei materiali utilizzati in modo da costituire una "banca dati colori" degli edifici universitari.

I servizi richiesti dovranno essere espletati con l'impiego di almeno due figure operativa e una figura tecnica e di coordinamento (senza obbligo di presenza).

1.1 Personale tecnico impiegato: "Responsabile della commessa"

Il responsabile di commessa interviene a chiamata per la gestione di necessità di confronto, programmazione, e coordinamento dei lavori e dovrà essere un tecnico con i requisiti previsti dalla normativa vigente sugli appalti pubblici per la figura del "Direttore Tecnico" (rif. cat. SOA II).

Le attività previste, a titolo esemplificativo e non esaustivo saranno le seguenti:

- coordinamento del personale,
- gestione dei subappalti e dei sub-affidamenti
- referente unico per contatti con l'Ufficio Facility & Energy Management;
- preventivazioni, scelta materiali, predisposizione consuntivi e contabilità;
- programmazione operativa, predisposizione della cartellonistica necessaria;

- gestione contatti con PTA, docenti e personale non strutturato ed esterno (portinerie, impresa pulizie, etc.) per coordinamento attività in aule, uffici, spazi interni ed esterni anche di solo passaggio in collaborazione e coordinandosi con il personale dell'Ufficio Facility & Energy Management;
- stesura POS integrativi al piano generico d'appalto per ogni intervento e in caso di necessità di coordinamento ai fini della sicurezza, contatti con tecnico designato dall'ente (figure CSP/CSE);
- stesura dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco e predisposizione di ogni altra documentazione dovuta per legge.

Il nominativo e curriculum del Responsabile della commessa dovrà essere comunicato per iscritto al RUP e da questi accettato, ugualmente dovrà essere comunicata per iscritto con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso ed accettata ogni successiva variazione, nonché, all'occorrenza, il nominativo di suo sostituto in possesso dei medesimi requisiti.

1.2 Personale per l'esecuzione dei lavori

Per ogni lavoro richiesto interverranno almeno:

- n. 1 operaio specializzato PREPOSTO (contratto III liv. o superiore) lavoratore qualificato che svolge attività con conoscenze ed esperienze tali da poter costruire con perizia e specificità;
- n. 1 operaio comune ADDETTO (contratto II liv. o superiore) lavoratore che svolge attività produttive semplici per abilitarsi alle quali occorre un breve periodo di pratica, con conoscenze professionali di tipo elementare,

entrambi con le seguenti abilitazioni previste dalla normativa e, più nello specifico, ai fini della sicurezza:

- preposto/addetto cantiere edile
- preposto antincendio
- preposto primo soccorso

Altre abilitazioni saranno richieste in caso di lavori specifici quali per esempio:

- abilitazione utilizzo DPI III Cat.
- preposto cantiere stradale
- operatore macchine PLE

Gli attestati andranno trasmessi prima dell'inizio dei lavori al RUP.

Al fine della sicurezza e al fine di garantire un'immagine professionale e per il rispetto al decoro dell'Ateneo ogni operatore che prenderà parte all'esecuzione delle lavorazioni dovrà:

- essere dotato dei necessari DPI, di abbigliamento consono, preferibilmente dotato di uniforme/tuta da lavoro, pulita, integra, calzature antinfortunistiche adeguate, caschetto di colore giallo per gli operatori generici e di colore rosso per il preposto di ogni squadra;
- non sono ammessi pantaloni corti, canottiere e sono assolutamente banditi lavoratori a torso nudo, o con qualsiasi abbigliamento ed accessorio contrario al decoro.
- Sarà compito dell'Appaltatore comunicare i contatti di riferimento degli addetti presenti in cantiere per consentire al personale dell'Ufficio Facility & Energy Management di comunicare tempestivamente con gli stessi al fine di facilitare il trasferimento di informazioni.

I nominativi di tutto il personale impiegato dovranno essere comunicati all'atto della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, qualora dovessero verificarsi cambiamenti nell'organico impiegato nei lavori oggetto del presente accordo quadro, questi dovranno essere tempestivamente comunicati via PEC alla stazione appaltante.

Tutti gli operatori ed il Direttore Tecnico dovranno sempre essere in possesso di un'apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e la denominazione del datore di lavoro (art. 36bis, c. 3, L. n° 248/2006 e art. 20, c. 3, D. Lgs 81/2008). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

A tutto il personale impiegato è ASSOLUTAMENTE VIETATO FUMARE in tutti gli spazi interni ed esterni dell'Università (ai sensi della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, e Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013)

ed è parimenti vietato l'uso di sigarette elettroniche.

Le attività di procacciamento, carico e acquisto materiali e delle attrezzature e la gestione o revisione/riparazione di queste ultime devono essere svolte al di fuori dell'orario di lavoro e gestite anticipatamente al fine di non causare interruzioni e ritardi delle attività.

2 DISPOSIZIONI PRATICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

2.1 Modalità di richiesta, autorizzazione e contabilizzazione degli interventi

L'Appaltatore deve fornire tutti i recapiti di riferimento (PEC, e-mail, numeri telefonici del Responsabile della commessa e degli addetti che interverranno per i singoli lavori) ai quali ricevere le comunicazioni da parte della Stazione Appaltante, successivamente alla stipula dell'AQ ed entro la data del verbale di consegna degli edifici oggetto dei lavori.

Tutti gli interventi verranno richiesti e gestiti dall'Ufficio Facility & Energy Management tramite sistema gestionale, in uso presso la stazione appaltante. L'appaltatore è tenuto ad acquistare a proprie spese una licenza valida per la durata dell'accordo quadro (36 mesi). La spesa relativa è considerata ricompresa nel corrispettivo dell'appalto, come offerto in sede di gara, per un importo massimo presunto di € 6.000,00 oltre IVA 22%, corrispondente ad un importo massimo presunto annuale pari ad € 2.000,00.

Ogni ordine di servizio, conseguente al singolo contratto attuativo, verrà trasmesso mediante il programma e riporterà:

- il n. di contratto attuativo di riferimento
- i termini di inizio e di ultimazione dei lavori;
- i dati rilevanti quali il luogo dove si deve svolgere il lavoro (edificio, piano, locale, ecc.);
- una descrizione dell'intervento richiesto;
- prescrizioni particolari e quant'altro necessario per l'esecuzione dell'intervento;

Sarà inoltre indicato il nome del tecnico dell'Ufficio Facility & Energy Management di riferimento (Direttore Operativo) e referente per l'intervento ed in mancanza di tale indicazione, il responsabile sarà il Direttore dei Lavori.

Prima dell'esecuzione delle attività richieste, la Ditta Affidataria avrà l'onere di prendere in carico la richiesta nei tempi indicati, eseguendo un sopralluogo o concordandolo con il Tecnico richiedente rispettando le indicazioni contenute.

Le attività dovranno essere precedute da un preventivo di intervento stilato dall'affidatario che deve essere sottoposto all'approvazione del Direttore Operativo referente per l'intervento mediante il sistema gestionale in uso all'Ufficio Facility & Energy Management dell'Università.

L'affidatario è autorizzato ad effettuare gli interventi solo a seguito dell'approvazione del preventivo da parte del Direttore Operativo.

I singoli contratti attuativi verranno stipulati per un importo preventivato minimo di € 10.000,00, ottenuto anche dalla somma di più interventi di importo unitario inferiore.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare data e ora previsti di inizio intervento al Direttore Operativo.

Ogni richiesta gestita mediante il programma gestionale avrà un numero di ticket identificativo che verrà riportato nei rapportini di intervento e nella contabilità dei lavori.

Il rapportino di intervento dovrà essere allegato al ticket sul programma gestionale e contenere:

- la data e ora di inizio e fine del lavoro di ogni giorno,
- l'elenco del materiale utilizzato, consegnato, consumato,

- il nome dei lavoratori presenti, il numero di ore lavorate da ciascuno e la firma;

In ogni caso l'Appaltatore dovrà provvedere al caricamento nel programma gestionale del rapportino di intervento entro sette giorni dall'esecuzione dei lavori e, qualora non fosse possibile, via e-mail al Direttore Operativo referente e all'Ufficio Facility & Energy Management (manutenzioni.va-co@uninsubria.it).

Tutte le attività dovranno essere consuntivate dall'Appaltatore mediante il programma gestionale in uso alla stazione appaltante, con le modalità specificate al punto 3.

Ogni consuntivo dovrà essere vistato per controllo dal Direttore Operativo dell'Ufficio Facility & Energy Management e dovrà essere confermato e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e, solo a seguito della conferma, l'appaltatore potrà procedere alla fatturazione. La conferma è subordinata alla consegna di tutta la documentazione richiesta dall'Ufficio Facility & Energy Management, come meglio definito al punto 2.2.

Sono validi gli ordini trasmessi durante il periodo di validità dell'accordo quadro senza che sia necessario che le prestazioni si concludano entro la scadenza dell'accordo stesso, permanendo l'obbligo di rispetto della data di ultimazione indicata nell'ordine di servizio.

Nello svolgimento delle attività aggiudicate l'appaltatore dovrà utilizzare esclusivamente i prodotti stabiliti dai tecnici dell'Università nel rispetto dei CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI previsti con DM 23 giugno 2022 n. 256.

Tali prodotti dovranno essere di primaria qualità e conformi alle richieste avanzate dalla Stazione Appaltante.

2.2 Documenti da fornire all'Ufficio Facility & Energy Management al termine di ogni intervento

Al termine di ciascun intervento, l'Appaltatore dovrà consegnare al Direttore Operativo la documentazione richiesta, di cui si riportata un elenco esemplificativo e non esaustivo. Non sarà possibile contabilizzare il lavoro eseguito né fatturare se non in seguito alla ricezione della relativa documentazione.

La documentazione potrà riguardare ad esempio:

- certificazioni delle prove svolte sui materiali;
- certificato CE di ogni singolo elemento costruttivo;
- certificato di omologazione ai fini della reazione e della resistenza al fuoco;
- certificato di corretta Posa degli elementi costruttivi, su apposito modello VVF;

3 CONTABILITÀ

Ogni lavorazione deve essere contabilizzata entro e non oltre sette giorni dall'esecuzione dei lavori mediante caricamento del consuntivo sulla piattaforma gestionale in uso alla stazione appaltante.

Nel consuntivo dovranno essere riportate le informazioni di natura tecnica ed economica che descrivono l'entità dell'intervento in termini di risorse impiegate. In particolare:

- numero e data del contratto attuativo di riferimento;
- descrizione sintetica dell'intervento;
- data e ora di inizio e di fine intervento;
- quantità eseguite secondo le voci dell'elenco prezzi;
- importo complessivo;
- costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso).

L'approvazione della contabilità è quindi subordinata:

- alla completezza e correttezza degli interventi, che dovranno essere eseguiti a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dal DL
- alla consegna, nei modi dovuti, della documentazione tecnica e certificativa se prevista;

- alla consegna dei rapportini firmati e correttamente compilati e della scheda di calcolo del Nuovo Prezzo (NP) elaborata secondo lo schema tipo allegato “Nuovo Prezzo” dove eventualmente previsto;
- alla scheda di consuntivo che riporti per ogni lavoro il numero progressivo di intervento e di rapportino cui ci si riferisce e i codici dei prezzari;
- alla verifica in contraddittorio della contabilità stessa.

I costi della sicurezza verranno corrisposti solo per i lavori dove si ravvisi la necessità di apprestamenti ulteriori al fine di evitare interferenze e garantire la sicurezza degli utenti.

Il riconoscimento degli oneri di discarica è subordinato alla consegna della copia del formulario di trasporto e scarico presso la piattaforma autorizzata.

In caso di lavorazioni rilevanti potranno essere redatti o si potrà richiedere la predisposizione di documenti specifici tesi a tracciare l'iter di esecuzione dell'opera quali a titolo esemplificativo e non esaustivo “verbale di consegna luoghi”, documenti di contabilità ad avanzamento lavori, “verbale di regolare esecuzione”, ed altri.

In ogni caso le modalità di tenuta della contabilità e dei registri o documenti necessari alla gestione dell'appalto dovranno essere sempre concordate con il Direttore Operativo che potrà integrarle o variarle, se necessario, senza che questo dia luogo a compensi ulteriori.

4 APPLICAZIONE DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI

L'appaltatore deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.

L'offerente deve, pertanto, essere in possesso di una registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità.

L'appaltatore dovrà utilizzare esclusivamente i prodotti richiesti dall'Ufficio Facility & Energy Management dell'Università.

Tali prodotti dovranno rispettare i criteri previsti dai CAM – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, i limiti di emissione di sostanze potenzialmente dannose esposti nella successiva tabella relativamente a:

- a) pitture e vernici per interni;
- b) pavimentazioni (sono escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi, qualora non abbiano subito una lavorazione post cottura con applicazioni di vernici, resine o altre sostanze di natura organica), incluso le resine liquide;
- c) adesivi e sigillanti;
- d) rivestimenti interni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi);
- e) pannelli di finitura interni (comprensivi di eventuali isolanti a vista);
- f) controsoffitti;

Limite di emissione ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) a 28 giorni	
Benzene Tricloroetilene (trielina) di-2-etilesilftalato (DEHP) Dibutilftalato (DBP)	1 (per ogni sostanza)
COV totali	1500
Formaldeide	<60
Acetaldeide	<300
Toluene	<450
Tetracloroetilene	<350
Xilene	<300
1,2,4-Trimetilbenzene	<1500
1,4-diclorobenzene	<90
Etilbenzene	<1000
2-Butossietanolo	<1500
Stirene	<350

La determinazione delle emissioni avviene in conformità alla norma UNI EN 16516 o UNI EN ISO 16000-9.

In fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio tramite la documentazione tecnica che ne dimostri il rispetto e che dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori prima dell'inizio di ogni intervento.

L'Ateneo potrà effettuare in qualunque momento la prova della rispondenza delle emissioni delle sostanze utilizzate a quelle indicate alla CEN/TS 16516 o UNI EN ISO 16000-9 o norme equivalenti.

5 SICUREZZA

Ai sensi della normativa vigente la Ditta Affidataria, prima dell'inizio dei lavori, dovrà produrre il Piano Operativo di Sicurezza generale ovvero un documento contenente tutta la documentazione prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con particolare riferimento a quei documenti comprovanti la formazione ai fini della sicurezza e alla sorveglianza sanitaria.

Tale documento sarà valido per tutta la durata dell'appalto e dovrà essere tenuto aggiornato a cura della Ditta Affidataria.

Esso sarà costituito da una parte generale contenente la documentazione non specifica per una determinata lavorazione ma completa di tutte le indicazioni che risultano invariabili a prescindere dalle lavorazioni da eseguire.

Laddove necessario, l'Appaltatore dovrà tempestivamente integrare il documento generale con una scheda specifica, che individuerà con precisione il luogo, le lavorazioni e in particolare il cronoprogramma dei lavori.

Come previsto dalla normativa, la Ditta Affidataria dovrà raccogliere e trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione relativa ai propri subappalti/sub-affidamenti anche se questi andranno ad operare autonomamente.

Nel caso di presenza di più ditte con personale dipendente, anche della stessa Ditta Affidataria o delle ditte in subappalto/sub-affidamento, sarà cura dell'Università degli Studi dell'Insubria nominare un Coordinatore per la Sicurezza (c.d. CSP/CSE) che redigerà l'apposito Piano di Coordinamento e

Sicurezza per la gestione delle attività obbligatorie e corollarie al coordinamento.

Per la definizione di contemporaneità si fa riferimento al quanto contenuto nel D.lgs 81/08 e s.m.i. ed alle indicazioni che verranno concordate preventivamente con l'Ufficio Facility & Energy Management e con il consulente in materia di sicurezza nominato.

L'Appaltatore è responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e coordinamento anche nei confronti delle imprese subappaltatrici e sub-affidatari ed è responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani Operativi di Sicurezza delle stesse.

6 AREA DI INTERVENTO E PERSONALE ADDETTO (SPECIFICHE ED OBBLIGHI)

In relazione agli interventi da eseguire l'Appaltatore dovrà tenere conto dei seguenti obblighi:

- realizzazione di una opportuna segregazione dell'area di intervento, nonché qualunque spostamento della stessa, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attività o l'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese; la delimitazione minima a partire dai piccolissimi interventi dovrà essere costituita da cartello LAVORI IN CORSO e delimitata con nastro in PVC bianco/rosso, per interventi diversi la compartimentazione dell'area di lavoro dovrà essere adeguata in modo da escludere l'interferenza con l'Utenza limitando anche il disagio per quanto possibile;
- la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione dei lavori;
- la pulizia immediata dello spazio utilizzato come cantiere e il trasporto finale del materiale di risulta/scarto in discarica con le modalità previste dal presente contratto; la Ditta Affidataria è responsabile della rimozione dei rifiuti abbandonati in cantiere dai subappaltatori/subfornitori.

Per la gestione dei rifiuti la Ditta Affidataria dovrà essere in possesso di:

- Abilitazioni proprie:
 - Abilitazione/autorizzazione al trasporto di rifiuti propri - iscrizione Albo Gestori Ambientali Cat. 2/bis per rifiuti di cui alle categorie CER 17 01 e 17 09 (macerie), 17 08 (gesso);

La ditta sarà tenuta a consegnare copia del documento autorizzativo e successivi rinnovi.

La ditta affidataria dovrà comunicare alla stazione Appaltante il nominativo del Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti che tratterà la materia secondo la normativa e le indicazioni sotto-riportate, oltre che in base alle linee guida e necessità dalla Stazione Appaltante.

Per quanto riguarda i rifiuti dell'attività edile CER 17 01 e 17 09 (macerie), 17 08 (gesso) la ditta affidataria provvederà allo smaltimento immediato attraverso i propri mezzi e al conferimento in discarica utilizzando regolare formulario rifiuti di cui dovrà essere consegnata copia.

La ditta affidataria dovrà comunicare alla stazione Appaltante il nominativo del Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti che tratterà la materia secondo la normativa e le indicazioni sotto-riportate, oltre che in base alle linee guida e necessità dalla Stazione Appaltante. Per quanto riguarda i rifiuti dell'attività edile CER 17 01 e 17 09 (macerie), 17 08 (gesso) la ditta affidataria provvederà allo smaltimento immediato attraverso i propri mezzi e al conferimento in discarica utilizzando regolare formulario rifiuti di cui dovrà essere consegnata copia.

Per gli altri rifiuti oggetto di lavorazione quali rifiuti urbani non riciclabili (frazione SECCO) e rifiuti così detti INGOMBRANTI, pallet, bancali, ed in genere tutto ciò che deriva dalle lavorazioni e non si riconduce alle categorie sopra esposte, non è data possibilità di stoccaggio libero su suolo in gestione alla



Stazione Appaltante. Potrà essere valutata la realizzazione di un'adeguata area di raccolta temporanea o il posizionamento di un container solo dietro richiesta scritta. Qualora sia la Stazione Appaltante ad averne la necessità, la ditta affidataria dovrà mettere a disposizione un container da 30mc per la raccolta e la gestione di ingombranti e simili da conferire in discarica. Il nolo del contenitore, lo smaltimento costituito dal ritiro sul luogo di produzione, trasporto e conferimento oltre che dagli oneri di discarica che verranno computati a consuntivo.

Gli oneri di smaltimento opportunamente specificati in sede di contabilizzazione potranno essere corrisposti solo sugli smaltimenti di macerie e rifiuti prodotti dalla rimozione/demolizione, altri oneri dati dallo smaltimento della frazione SECCO e INGOMBRANTI sono a carico della ditta affidataria. Per quanto riguarda rifiuti pericolosi o potenzialmente pericolosi la Ditta Affidataria dovrà attraverso il suo RTGF trattare il materiale secondo normativa; la Stazione Appaltante a titolo collaborativo potrà mettere a disposizione delle pre-analisi certificate al fine di individuare in tempi ridotti la vera natura del rifiuto.

Schema di Analisi Nuovo Prezzo

Richiesta di intervento:		Oggetto: N.P. "1"
Richiesta effettuata da:		esempio per materiale dal costo di listino di 100,00€ posato con impiego di n. 2 ore di lavoro a 35,00 €/h
Sede dell'intervento:		
Piano:		
Stanza:		

<i>lett.</i>	<i>descrizione</i>	<i>specifica</i>	<i>%</i>	<i>quantità</i>	<i>unitario</i>	<i>calcolato</i>
A	Materiali	Costo di listino e/o offerta fornitore		1,00	100,00	€ 100,00
B	Spese generali (trasporti, noli, etc.)	13% su voce A	13,00%			€ 13,00
C	Materiali al lordo delle spese generali	A + B				€ 113,00
D	Utili d'Impresa	10% su voce C	10,00%			€ 11,30
E	Totale sola fornitura	C + D				€ 124,30
D	Mano d'opera	Derivato da elenco prezzi orari della mano d'opera		2,00	35,00	€ 70,00
E	Totale fornitura e posa in opera	C + D				€ 194,30
TOTALE (iva esclusa)						€ 194,30

Tabella di calcolo per definizione costo di materiale non tabellato nei listini e prezzi contrattuali, dato solo fornito o posato, al quale importo si aggiunge la quota parte percentuale di spese generali e utile d'impresa medie definite negli stessi listini ed adottate da Università degli studi dell'Insubria; all'importo così individuato occorre applicare lo sconto di gara.

